

Disposizioni specifiche per gli Addetti all'Industria Olearia e Margariniera del CCNL dell'Industria Alimentare

In data 26 febbraio 2026

tra

Associazione Italiana dell'Industria Olearia (Assitol) rappresentata dal Presidente Palmino Alfredo Maurizio Poli, assistito dal Direttore Generale Dott. Andrea Carrassi e dal Dott. Stefano Verginelli, con la partecipazione di una delegazione industriale composta dalla Dott.ssa Silvia Donnini, Dott. Gianluca Bruni, Dott.ssa Claudia Malagoli, Dott. Luca Matteucci, Dott. Fabiano Zeni, Rag. Flavio Toniolo

e

- Fai-Cisl, rappresentata dal Reggente Antonio Castellucci, assistito da Alessandro Alcaro
- Flai-Cgil, rappresentata dal Segretario Nazionale Angelo Paoletta, assistito da Marco Gentile e Elisa Cattani;
- Uila-Uil, rappresentata dal Segretario Nazionale Michele Tartaglione, assistito da Raffaella Sette

Premesso che

- ❖ nell'Accordo di rinnovo delle "Disposizioni specifiche per gli Addetti all'Industria Olearia e Margariniera" del CCNL dell'Industria Alimentare del 16 maggio 2024, era stato stabilito *"di istituire, nell'ambito del percorso di armonizzazione contrattuale, una Commissione paritetica composta da Assitol, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, con il compito di procedere ad un'ulteriore analisi, confronto e revisione delle "Disposizioni specifiche per gli Addetti all'Industria Olearia e Margariniera" del CCNL dell'Industria Alimentare. I lavori della Commissione si concluderanno entro il 31.12.2025"*;
- ❖ che il settore oleario e margariniero è contraddistinto da dinamiche non prevedibili in relazione all'andamento della produzione ed alla disponibilità del prodotto anche in considerazione al cambiamento climatico;
- ❖ le parti sono consapevoli della complessità del tema dell'armonizzazione normativa di alcuni istituti con il CCNL dell'Industria Alimentare, delle specificità e caratteristiche settoriali;

tutto ciò premesso, le parti concordano

- ❖ che con il presente accordo si dà seguito a quanto stabilito nella "Norma transitoria" dell'art. 33 delle "Disposizioni specifiche per gli Addetti all'Industria Olearia e Margariniera" del CCNL dell'Industria Alimentare che affidava alla Commissione tecnica composta da Assitol, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil di cui all'Accordo del 16 maggio 2024 l'armonizzazione con quanto previsto dall'art.30 del Ccnl industria alimentare del 1° marzo 2024 in tema di riduzione dell'orario di lavoro;
- ❖ di proseguire il lavoro di analisi e confronto della parte normativa da parte della Commissione paritetica finalizzato alla continuazione del percorso di

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

armonizzazione contrattuale con riguardo agli articoli delle "Disposizioni specifiche per gli Addetti all'Industria Olearia e Margariniera" individuati congiuntamente in sede di Commissione paritetica.

di procedere

- ❖ alla modifica dell'art. 33 (Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro) come da allegato.

ASSITOL

[Handwritten signatures for ASSITOL]

FAI-CISL

[Handwritten signatures for FAI-CISL]

FLAI-CGIL

[Handwritten signature for FLAI-CGIL]

[Handwritten signature for FLAI-CGIL]

UILA-UIL

[Handwritten signatures for UILA-UIL]

ALLEGATO ACCORDO 26 febbraio 2026

Art. 33. – RIPOSI AGGIUNTIVI E RIDUZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO

I lavoratori hanno diritto di godere annualmente **a di 4 giornate di riposo** in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 26 gennaio 1977 per le 6 ex festività e ciò tenendo anche conto di quanto stabilito nel "Chiarimento a verbale" di cui all'art. 35. **Ulteriori 4 ore a titolo di riduzioni dell'orario verranno riconosciute a tutti i lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2027, restando invariate le modalità di godimento.**

La contrattazione aziendale potrà individuare meccanismi di gestione dei riposi di cui al precedente comma per la loro fruizione anche a titolo collettivo al fine di una riduzione dell'orario di lavoro.

- I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semi-continue" (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell'orario di lavoro in ragione d'anno alle diverse scadenze:

a) lavoratori giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6

- 40 ore ex Accordo Interconfederale 22 gennaio 1983

- 20 ore ex CCNL 6 dicembre 1986

- Inoltre, ai suddetti lavoratori sono riconosciute ulteriori 8 ore.

b) lavoratori turnisti 3x5 e 3x6

- 40 ore ex Accordo Interconfederale 22 gennaio 1983

- 24 ore ex CCNL 6 dicembre 1986

- Inoltre, ai suddetti lavoratori sono riconosciute ulteriori 12 ore complessive di riduzioni.

- Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) con riposo a scorrimento, verranno riconosciute ulteriori 4 ore a titolo di riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2026, restando invariate le modalità di godimento. Ulteriori 4 ore a titolo di riduzione verranno riconosciute a decorrere dal 1° gennaio 2027, restando invariate le modalità di godimento.

- Per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) con riposo a scorrimento, verranno riconosciute ulteriori 4 ore a titolo di riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2026, restando invariate le modalità di godimento. Ulteriori 4 ore a titolo di riduzione verranno riconosciute a decorrere dal 1° gennaio 2027, restando invariate le modalità di godimento.

- Per quanto riguarda la riduzione di orario spettante ai lavoratori giornalieri la cui prestazione normale è fissata in 39 ore settimanali si fa riferimento a quanto previsto nel "Chiarimento a verbale" di cui all'art. 30.

I riposi e le riduzioni dell'orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle aziende.

Per il personale impiegatizio, ad eccezione del personale svolgente mansioni legate all'utilizzazione degli impianti, le ROL maturate a partire dal 01.01.2026 dovranno essere fruiti entro l'anno. Nell'ipotesi di permessi non goduti

entro tale periodo i medesimi potranno essere goduti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione; ad eccezione dell'uso collettivo o di diverse pattuizioni in essere, i permessi eventualmente residui dovranno essere liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31/12 dell'anno di maturazione.

NOTA A VERBALE

Per i lavoratori del Comune di Roma tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) le giornate di riposo a fronte delle ex festività sono 4.

Per gli Operatori di vendita già denominati viaggiatori e piazzisti l'utilizzo della riduzione di orario avverrà in ragione di gruppi di 8 ore per una giornata o gruppi di 4 ore per mezza giornata.

- Per i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni per sei giorni alla settimana (18 turni) nonché per i lavoratori che prestano la loro attività a ciclo continuo su tre turni per sette giorni alla settimana (21 turni) i ratei di ROL spettanti per il mese di gennaio e febbraio 2026 saranno inseriti nel primo cedolino utile successivo alla firma del presente accordo.

NORMA TRANSITORIA

~~Le Parti, in considerazione di quanto previsto dall'art. 30 del CCNL Industria Alimentare del 1° marzo 2024 in tema di riduzione dell'orario di lavoro (ROL), concordano che le previsioni frutto del lavoro della Commissione di cui all'Accordo del 16 maggio 2024 per l'armonizzazione (All. 52) saranno esigibili nell'arco di vigenza del presente CCNL.~~

AA

SP

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch